



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi*

Informativa alle Organizzazioni sindacali

Oggetto: applicazione dell'articolo 2, comma 1 ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate dalle OO.SS. e da numerosi dipendenti, nel confermare i contenuti delle informative rese in data 22 luglio 2010 (con prot. 6932), 8 e 10 settembre 2010 (con prot. 7999 e 8077), 11 e 15 ottobre (con prot. 9727 e 9434) e 18 ottobre 2010, si precisa:

1. i dipendenti delle DTEF che non avranno optato per il passaggio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato (d'ora in avanti AAMS) saranno assegnati alle RTS della stessa città ove attualmente prestano servizio;
2. egualmente i dipendenti delle DTEF che, avendo optato per il passaggio ad AAMS presso sedi nelle quali, per qualsivoglia ragione ad oggi non ipotizzabile, si determinasse la rinuncia di AAMS all'apertura degli uffici, saranno assegnati alla RTS della stessa città ove attualmente prestano servizio;
3. ai dipendenti delle DTEF che saranno trasferiti ad AAMS sarà garantita la partecipazione alle procedure di passaggio di posizione economica all'interno delle aree regolate con accordo del 28 luglio 2010;

4. i dipendenti che stanno per essere inquadrati nella posizione economica Area III F1 a seguito della procedura di passaggio tra le aree (la cui graduatoria è in corso di pubblicazione) transiteranno all'AAMS nella nuova posizione acquisita;
5. i dipendenti risultati idonei nella procedura di cui al punto che precede, una volta trasferiti nel ruolo di AAMS, non potranno essere inquadrati in caso di eventuale scorrimento della graduatoria;
6. la RIA in godimento sarà assicurata ai dipendenti che ne beneficiano;
7. trattamenti economici differenziati riassorbibili e non riassorbibili: si applica l'articolo 16 della legge 28 novembre 2005, n 246 (che ha modificato il D.Lgs 30 marzo 2001, n 165) che detta: *“Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'Amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto della stessa amministrazione”*. Non essendo stata inserita alcuna diversa previsione dal DL 40/10, occorre fare riferimento alle disposizioni che originariamente prevedevano tali trattamenti. Da un'analisi approfondita della normativa, almeno per le situazioni più ricorrenti, non sarà possibile riconoscere i predetti trattamenti al momento del trasferimento ad AAMS;
8. le Organizzazioni sindacali saranno informate circa l'esito della procedura definitiva di mobilità volontaria, previsto per il 29 ottobre 2010;
9. la verifica delle funzioni delle sopresse DTEF da riallocare individuando le attività da svolgere necessariamente sul territorio – nel rispetto dei livelli di servizio da garantire all'utenza – è in fase di completamento. Il conseguente DM di riallo-

cazione delle funzioni, da emanarsi ai sensi del comma 1 ter del decreto legge 25 marzo 2010, n 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sarà redatto coerentemente;

10. prima della sua emanazione, il DM di cui al punto 9. sarà trasmesso alle OO.SS.